

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-3457 del 06/07/2018
Oggetto	Consorzio della Bonifica dell'Emilia Centrale. Concessione per l'occupazione temporanea di terreno demaniale di pertinenza del Torrente Enza in comune di Canossa. L.R. n. 7/2004, capo II.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-3600 del 05/07/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno sei LUGLIO 2018 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

## Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

---

**Oggetto:** Consorzio della Bonifica dell'Emilia Centrale. Concessione per l'occupazione temporanea di terreno demaniale di pertinenza del Torrente Enza in comune di Canossa. L.R. n. 7/2004, capo II.

### La Responsabile

**Premesso** che la L.R. n. 13/2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, assegna:

- le funzioni amministrative in materia di concessioni del demanio idrico all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

- le funzioni afferenti al nulla osta idraulico e alla sorveglianza idraulica all'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile e all'Agenzia Interregionale Fiume Po AIPO per quanto riguarda i corsi d'acqua di rispettiva competenza;

**Vista** la domanda di occupazione temporanea di terreno demaniale di pertinenza del Torrente Enza in comune di Canossa presentata il 11/06/2018 dal Consorzio della Bonifica dell'Emilia Centrale per l'installazione di un cantiere a servizio di lavori di somma urgenza per il consolidamento della traversa di Cerezzola;

**Acquisito** in data 04/07/2018 il nulla osta idraulico al rilascio della concessione da parte del Servizio Area affluenti Po – sede di Reggio Emilia, che viene allegato al presente atto come parte integrante;

**Ritenuto** che il Consorzio della Bonifica dell'Emilia Centrale, considerata la tipologia dell'intervento, possa essere esentato dal versamento del canone per l'occupazione temporanea;

**Viste** inoltre le seguenti disposizioni di legge in materia:

- il T.U. sulle opere idrauliche delle diverse categorie n. 523/1904 ed il R.D. n. 1688/1921;
- il D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche;
- la L. n. 37/1994;
- il capo II “Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio” della L.R. n. 7/2014 e s. m.;

**Espresso** il parere di regolarità amministrativa della presente determinazione ai sensi all'art. 8 del “Regolamento per il decentramento amministrativo di ARPAE;

Per quanto precede

### DETERMINA

a) **di rilasciare**, nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini ed Enti, al Consorzio della Bonifica dell'Emilia Centrale C.F. 91149320359, la concessione per l'occupazione temporanea di circa mq. 250 di terreno demaniale di pertinenza del Torrente Enza, contraddistinto dal foglio 13, mappale 73 del comune di Canossa;

b) **di stabilire** che la concessione è valida per 45 giorni lavorativi

c) **di disporre** che l'occupazione temporanea dovrà essere subordinata alle prescrizioni contenute nel nulla osta idraulico del Servizio Area affluenti Po – sede di Reggio Emilia che si allega al presente atto a agli articoli del seguente disciplinare;

### **DISCIPLINARE DI CONCESSIONE**

**Concessionario:** Consorzio della Bonifica dell'Emilia Centrale C.F. 91149320359

#### **ART. 1 – Condizioni e obblighi a carico del concessionario.**

**1.1** Il Concessionario è **costituito custode del bene** per tutta la durata della concessione, custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo del bene da parte di soggetti diversi dal concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.

**1.2** Fanno carico al concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in dipendenza della concessione, siano opportune o necessarie per:

- la salvaguardia del buon regime idraulico del corso d'acqua di che trattasi nella località in oggetto;
- la conservazione del bene concesso;
- la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi per l'incolumità pubblica delle persone (tabellazione, segnaletica, barriere, recinzioni, rimozioni di pericoli ecc.).

**1.3** Il concessionario dovrà risarcire tutti i danni che venissero arrecati alle proprietà, sia pubbliche che private, per effetto dell'esercizio della concessione e così pure rispondere di ogni danno alle persone e/o animali, lasciando sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale;

#### **ART. 2 - Revoca e decadenza della concessione.**

**2.1** La concessione potrà essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse ai sensi dell'art. 19 della L.R. 7/2004. Anche in questo caso l'Ente concessionario ha l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi a loro totale cura e spese.

**2.3** Ai sensi della L.R.7/2004 sono cause di decadenza:

- destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o tecniche;
- sub concessione a terzi.

#### **ART. 3 Varianti**

Nel caso intervenga l'esigenza di variare l'occupazione oggetto della concessione, ne deve essere fatta preventiva domanda.

la Responsabile della Struttura autorizzazioni e  
concessioni di Reggio Emilia - Arpae

Dott.ssa Valentina Beltrame

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**